

# **Legge 374 2 febbraio 1939 modificata dal decreto legislativo 660 31 agosto 1945**

## **Art. 1**

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno. L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona. Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R. D. 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

## **Art. 5**

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione: 1. del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore; 2. dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista (*l'indicazione dell'annuale fascista è stata soppressa dall'art. 2, secondo comma, R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704*), di effettiva pubblicazione.

## **Art. 9**

Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento. Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, editate nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera

## **Art. 15**

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in T. U., con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'articolo 13.

# **Decreto legislativo 660 31 agosto 1945**

## **Art. 7**

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

## **Sentenza 981 del 14/6/1994 della corte dei conti**

Ai fini della valutabilità dei titoli in un concorso a professore universitario è necessario adempiere agli obblighi di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945 n. 660 e all'art. 5 della legge 2 febbraio 1939 n. 374, concernenti la consegna degli stampati alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica e l'indicazione dello stampatore ed editore e dell'anno di pubblicazione" (Cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, VI Sez., 6 marzo 1957 n. 97, T.A.R. Lazio, I Sez., 13 febbraio 1980 n. 190 e 17 maggio 1978 n. 474, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1980, I, 864, e 1978, I, 2468).